



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 53 DEL 06-08-2013

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. n. 11/2001 per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero - Cava Grieco di Semeraro & Chieco s.n.c., Ostuni

Premesso che:

- con nota prot. n. 57336 del 25/07/2012 la società Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c. – con sede legale in Ostuni, c. da Grotte di Figazzano 21, rappresentata da Chieco Antonio, nato a Cisternino il 17/01/1961, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001, allegato A, punto A. 2. f, per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nello stabilimento Cava Grieco, ubicato nel comune di Ostuni, località Grieco, S.P. 16;

- l'istanza di VIA è stata corredata dai seguenti allegati:

- studio di impatto ambientale, relazione tecnico descrittiva, tavole di progetto;
- ricevuta del versamento per spese istruttorie su c/c n. 12882726, intestato alla Provincia di Brindisi, Servizio Tesoreria;
- evidenza delle pubblicazioni su BURP e sui quotidiani L'Avvenire e La Gazzetta del Mezzogiorno;
- elaborati su supporto elettronico (cd);

- con nota prot. n. 57338 del 25/07/2012 la società Semeraro e Chieco s.n.c. ha inoltrato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per il medesimo stabilimento e il medesimo intervento di aumento dei quantitativi di rifiuti inerti oggetto della VIA. La domanda di autorizzazione alle emissioni è relativa all'impianto di frantumazione dei rifiuti inerti;

- con nota prot. n. 67563 del 17/09/2012 il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha comunicato alla società e agli Enti interessati il coordinamento dei due procedimenti relativi alla Valutazione di impatto ambientale e all'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, i cui aspetti verranno valutati nell'ambito della VIA;

- con nota prot. n. 80658 del 05/11/2012, il proponente ha trasmesso le integrazioni alla documentazione richieste dalla Provincia di Brindisi con nota prot. n. 67563 del 17/09/2012;

- in data 18/06/2013 si è riunita la Conferenza di Servizi per l'esame della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La Conferenza si è chiusa con l'accoglimento della domanda alle condizioni richiamate nel verbale della stessa, trasmesso agli Enti con nota prot. n. 46232 del 10/07/2013.

Preso atto che:

dalla documentazione complessivamente presentata si evince che:

- la società è iscritta nel Registro Provinciale delle Imprese che esercitano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con provvedimento D.D. n. 1065 del 17/06/2010, rilasciato dalla Provincia di Brindisi, nella quinta classe di attività, per un quantitativo massimo di rifiuti da avviare a recupero pari a 6.000 tonnellate/anno;

- con riferimento agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06, le operazioni di recupero cui il proponente intende procedere sono:

- **R5**, riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- **R13**, messa in riserva;

- il proponente intende portare i quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero tramite operazioni R5 ed R13 dalle attuali **6.000** tonnellate annue a **47.250** tonnellate annue, ovvero a **175** tonnellate al giorno, considerando 270 giorni lavorativi annui;

- le tipologie di rifiuto da avviare a recupero all'interno dello stabilimento, e i relativi quantitativi in tonnellate annue, sia per l'operazione R13 che per l'operazione R5, oggetto della VIA sono:

- **7.1**, Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, 23.250 tonnellate/anno;
- **7.2**, rifiuti di rocce di cave autorizzate, 500 tonnellate/anno;
- **7.6**, Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo, 1.000 tonnellate/anno;
- **7.11**, pietrisco tolto d'opera, 2.000 tonnellate/anno;
- **7.31**, terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e da battitura della lana sucida, 500 tonnellate/anno;
- **7.31 bis**, terre e rocce da scavo, 20.000 tonnellate/anno;

- la D.D. del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2000 autorizza alle emissioni "le polveri diffuse provenienti dall'impianto di frantumazione di calcare per inerti"

- l'area in questione:

- è individuata nella mappa catastale del comune di Ostuni al foglio 172, p.lla 358;
- annessa all'impianto di frantumazione è ubicata la cava "Grieco", di proprietà della stessa società, la cui coltivazione è autorizzata con Decreto del P.G.R. n. 345/Min del 17.02.89, e un impianto per la produzione e la lavorazione del calcestruzzo;
- non rientra tra le zone che mostrano pericolosità idrogeologica e rischio idraulico, secondo il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia;
- non è situata nelle vicinanze di Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
- è situata in un'area identificata dal Piano regionale di qualità dell'aria come zona C;
- non è gravata da ulteriori vincoli paesaggistici e ambientali;

- l'impianto di recupero dei rifiuti inerti, adiacente alla cava, occupa una superficie dello stabilimento pari a 900 m², è ubicato sul piano campagna e risulta costituito da:

- un'area per il conferimento dei rifiuti di 40 m², un'area per la lavorazione del materiale di 110 m² e la restante area per la messa in riserva; la superficie è delimitata da cordoli di 30 cm;
- un impianto mobile per la frantumazione dei rifiuti inerti e una pala gommata;
- un impianto di raccolta e trattamento primario per le acque meteoriche ricadenti sul piazzale, da smaltire tramite ditte autorizzate, dotato di vasca di raccolta di volume pari a 35 m³;
- un cassone per la raccolta degli scarti di selezione;
- due irroratori mobili di acque, per la bagnatura dei cumuli di materiale;
- barriera verde costituita da siepe lungo i lati Nord e Ovest dello stabilimento;

- annessa all'impianto di frantumazione vi è una cava per l'estrazione di materiale, autorizzata alla coltivazione da ultimo rinnovata con Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 06 del 18/01/2010, con relative prescrizioni; la società ha presentato al suddetto Ufficio il frazionamento l'area di cava stralciata, foglio 172, p.lla 358, che ospita l'impianto di frantumazione, con nota prot. n. 95637 del 3/11/2010;

- l'autorizzazione alla coltivazione della cava contiene delle prescrizioni atte a ridurre l'emissione di polveri inquinanti prodotte dalle attività estrattive, che si cumulano alle polveri prodotte dall'attività di recupero di rifiuti inerti;

- con nota prot. n. 65239 del 06/09/2012 sono pervenute a questo Ufficio e al Comune di Ostuni, delle osservazioni all'intervento oggetto della VIA a firma del proprietario di un fondo adiacente all'impianto di Cava Grieco: in tale nota viene richiamato un contenzioso tra lo scrivente e la società Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c., per inquinamento da emissioni diffuse di polveri provenienti dalla cava, conclusosi con una sentenza di risarcimento dei danni provocati dalle ricadute degli inquinanti sul suolo. Secondo lo scrivente le potenzialità attualmente autorizzate per l'impianto, e la relativa diffusione di polveri, non sarebbero sostenibili, per cui un aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero provocherebbe un ulteriore inquinamento, gravoso e lesivo per i diritti dei proprietari dei fondi confinanti, anche in relazione alle colture (ulivi, in prevalenza) ivi presenti.

Considerato che:

- l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto Cava Grieco comporta un aumento dell'inquinamento atmosferico, del traffico veicolare e dell'inquinamento acustico prodotto dall'attività; la riduzione di tali impatti, il più gravoso dei quali risulta essere l'impatto da polveri diffuse, può essere realizzata tramite l'impiego della migliore tecnologia disponibile. Alcune strategie per la mitigazione di tali impatti sono parzialmente già impiegati nello stabilimento e sono previsti nella documentazione di progetto trasmessa dalla società;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 205/10, *"Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"*;

- la L.R. n. 11/01 *"Norme sulla valutazione di impatto ambientale"*, e s.m.i., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/03/07;

- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA;

- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *"Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08"*;

- la L.R. n. 36/09 recante *"Norme per l'esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/06"*;

- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28/12/06, *"Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione"* modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31/01/07: *"Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche"* e dalla D.G.R. n. 2668 del 28/12/09, *"Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia"*;

- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. n. 16/11 del 16/04/04;

- il Regolamento Regionale del 21/05/08, *"Adozione del Piano Regionale di Qualità dell'aria"*;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 *"Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"*, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

- il Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/12 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

E S P R I M E

giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nello stabilimento Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c., dalle attuali 6.000 tonnellate annue a 47.250 tonnellate annue, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

1. la società dovrà presentare istanza di iscrizione alla terza classe di attività nel Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti, ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. la quantità totale di rifiuti da avviare a recupero con operazioni R13 ed R5 non dovrà superare le 47.250 tonnellate annue, ovvero le 175 tonnellate al giorno, considerando 270 giorni lavorativi annui. Nella seguente tabella sono stabiliti i codici C.E.R., le operazioni di recupero, le quantità massime divise per tipologie omogenee di rifiuti che la società potrà recuperare e le quantità massime di stoccaggio dell'impianto:

tipologia di rifiuti	codice C.E.R.	quantità massime di messa in riserva R13 (t/anno)	quantità massime di recupero R5 (t/anno)	quantità massima di stoccaggio (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	10 13 11	23.250	23.250	100
	17 01 01			
	17 01 02			
	17 01 03			
	17 08 02			
	17 01 07			
	17 09 04			
7.2 - rifiuti di rocce di cave autorizzate	20 03 01	500	500	20
	01 03 99			
	01 04 08			
	01 04 10			
7.6 – conglomerato bituminoso, frammenti di piattello per il tiro a volo	01 04 13	1.000	1.000	50
	17 03 02			
7.11 – pietrisco tolto d'opera	20 03 01	2.000	2.000	50
	17 05 08			
7.31 – terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	02 01 99	500	500	10
	02 04 01			
7.31 bis – terre e rocce di scavo	17 05 04	20.000	20.000	100

TOTALE

totale messa in riserva R13 (t)	totale recupero R5 (t)	totale stoccaggio (t)
47.250	47.250	330

3. la messa in riserva, il conferimento del rifiuto e la lavorazione dovranno avvenire nelle aree destinate alle singole operazioni, così come indicato nella planimetria che la società ha prodotto in data 20/10/2012;
4. il volume della vasca di raccolta delle acque meteoriche incidenti sul piazzale appare insufficiente rispetto alla superficie del piazzale stesso. La società dovrà predisporre una vasca di raccolta che, unitamente alla vasca esistente, possa raggiungere un volume almeno pari a 54 m³;
5. in sede di presentazione dell'iscrizione al Registro Provinciale la società dovrà fornire una valutazione tecnico economica circa la possibilità di riutilizzo, per la bagnatura dei cumuli di materiale polverulento, delle acque meteoriche raccolte; per la bagnatura dei cumuli e per tutte le altre esigenze le acque da utilizzare per le attività devono provenire da fonti di approvvigionamento consentite;
6. lo stoccaggio in cumuli del materiale recuperato non può superare in altezza il piano campagna, atteso che avviene in un'area, adiacente all'impianto di frantumazione, posta nell'area di cava, come si evince nella planimetria allegata alla relazione di integrazione trasmessa il 05/11/2012;
7. la società dovrà rispettare il valore limite di emissione diffusa di polveri pari a 5 mg/Nm³; le misurazione dovrà avvenire in quattro punti, denominati rispettivamente ED1, ED2, ED3 e ED4, in prossimità delle aree dedicate alla lavorazione e alla messa in riserva, in corrispondenza dei quattro punti cardinali, distanziati di almeno 20 metri; come riferimento per gli autocontrolli dovrà essere effettuata una misurazione del "bianco", ovvero il campionamento e l'analisi delle polveri di un punto all'interno dello stabilimento lontano dalle aree di lavorazione. Inoltre la società dovrà verificare la rispondenza al valore limite di emissione stabilito per le polveri anche in un punto, denominato ED5, posizionato sul perimetro della cava, sottovento rispetto alle condizioni meteorologiche esistenti;
8. i certificati di analisi delle emissioni dovranno essere conservati in originale negli uffici dello stabilimento e dovranno essere trasmessi in copia a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Provinciale di Brindisi, al Dipartimento di Prevenzione ASL BR/1 e al Comune di Ostuni con frequenza semestrale;
9. la società deve dare comunicazione, con almeno trenta giorni di anticipo, delle date in cui intende effettuare i controlli delle emissioni e del cronoprogramma delle misurazioni;
10. le misure delle emissioni devono essere effettuate con metodo UNICHIM o UNI o con metodi validati; devono essere effettuate da tecnici qualificati e presso laboratori accreditati; tutti i parametri misurati dovranno contenere una stima dell'incertezza valutata secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000; i certificati analitici devono contenere le informazioni sulle condizioni meteorologiche all'atto del campionamento e il posizionamento sulla planimetria e la georeferenziazione dei punti di emissione diffusa;
11. la società dovrà sospendere l'attività di recupero di rifiuti inerti nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione a questo Servizio e all'ARPA Brindisi; l'attività dovrà essere sospesa anche in giornate particolarmente ventose;

12. dovrà essere compilato integralmente e ogni semestre il Catasto delle Emissioni Territoriali, dal sito www.cet.arpa.puglia.it, con i risultati degli autocontrolli effettuati dalla società;
13. dovranno essere registrati i dati relativi alla movimentazione annuale dei materiali, ai quantitativi annuali di materie prime lavorate e di prodotto finito;
14. la società dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;
15. la barriera verde posta perimetralmente all'impianto di recupero di rifiuti dovrà essere ampliata tramite la piantumazione di alberi a medio/alto fusto, con specie autoctone in grado, per conformazione e ingombro, di proteggere l'ambiente circostante l'area dalla diffusione di polveri; entro un anno dall'emissione del presente provvedimento la società dovrà inoltrare la documentazione attestante l'adempimento a tale prescrizione;
16. la società dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti e dei materiali polverulenti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, il mantenimento di un'adeguata altezza di caduta. I cumuli di materiale dovranno essere coperti con teli;
17. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato alla gestione potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relative rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico;
18. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
19. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica; le aree destinate alla messa in riserva delle diverse tipologie di rifiuti dovranno essere separate tramite appositi dispositivi mobili;
20. la società deve rispettare i limiti di legge e le eventuali disposizioni adottate dal Comune di Ostuni per quanto riguarda il contenimento delle emissioni sonore.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

La valutazione di impatto ambientale ha validità di anni 3, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/01.

Il presente provvedimento verrà notificato:

- alla società Cava Grieco di Semeraro e Chieco s.n.c.;
- al Comune di Ostuni;
- all'ASL Brindisi, Dipartimento di Prevenzione;
- al Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il proponente ha l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

F. to IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI